

Deliberazione 25 novembre 2009 - VIS 133/09

Criteria e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 novembre 2009

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09), recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (di seguito: decreto legislativo n. 68/01), recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), di emanazione del *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante *“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 luglio 2008, ARG/com 91/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/08), recante *“Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112”*;

- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante “*Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all’articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: Protocollo di Intesa), recante “*Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza*”;
- le determinazioni del Direttore Generale dell’Autorità 1° agosto 2008, n. 47, che dispone la “*Istituzione di un Gruppo di Lavoro e di un Nucleo Operativo per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 ARG/COM 91/08*”, e 21 ottobre 2008, n. 61, che dispone la “*Nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle funzioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 ARG/COM 91/08*”;
- il documento per la consultazione 6 luglio 2009, DCO 18/09 (di seguito: DCO n 18/09) recante “*Criteri e modalità dell’analisi di secondo livello per l’accertamento della traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d’imposta (Art. 81, commi da 16 a 18 del D.L. 112/2008)*”;
- le osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati in relazione al documento per la consultazione DCO n. 18/09.

Considerato che:

- l’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslare sui prezzi al consumo l’onere della maggiorazione d’imposta disposta dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione);
- per un efficace esercizio della suddetta funzione di vigilanza, l’Autorità è tenuta ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge istitutiva n. 481/95;
- con deliberazione ARG/com 91/08, l’Autorità ha adottato d’urgenza le prime disposizioni necessarie per iniziare tempestivamente la propria attività di vigilanza;
- con deliberazione VIS 109/08, l’Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l’individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l’attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall’indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
- per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori e agevolare l’attività di vigilanza di primo livello, l’Autorità ha predisposto un *Sistema informativo*, per la trasmissione telematica dei dati richiesti con deliberazione VIS 109/08, e pubblicato sul proprio sito internet *Istruzioni agli operatori*, relative alle modalità e alla tempistica di ciascun adempimento richiesto;

- l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione DCO 18/09 al fine di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati sui criteri e le modalità dell’analisi di secondo livello per l’accertamento della traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d’imposta;
- il suddetto documento per la consultazione prevede un graduale approfondimento dell’attività di vigilanza in relazione:
 - ai comportamenti tenuti dagli operatori, nel caso in cui si siano in tutto o in parte sottratti agli adempimenti richiesti dalla deliberazione VIS 109/08 o abbiano fornito dati che presentano incoerenze o insufficienze informative;
 - alle evidenze emerse dall’analisi dei dati trasmessi e delle motivazioni fornite a fronte delle eventuali variazioni positive riscontrate negli indicatori di primo livello;
- lo stesso documento per la consultazione, inoltre, precisa che all’esito delle indagini e delle valutazioni preistruttorie effettuate ai sensi della deliberazione VIS 109/08 gli approfondimenti relativi all’analisi di secondo livello saranno effettuati, ai sensi del DPR n. 244/01, mediante l’avvio di un procedimento individuale nei confronti dell’operatore, finalizzato ad accertare l’eventuale violazione del divieto di traslazione; e che nell’avvio dei suddetti procedimenti l’Autorità adotterà criteri di priorità concernenti la rilevanza economica, in termini assoluti e relativi, della presunta traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES, al fine di massimizzare l’efficacia della propria vigilanza e la tutela dei consumatori;
- nelle more della consultazione è stata pubblicata la legge n. 99/09, il cui articolo 27, comma 15, prevede che l’Autorità “ *dispone l’adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”.

Considerato inoltre che:

- sono pervenute ventidue osservazioni sul documento di consultazione;
- dalle osservazioni pervenute è emerso un prevalente consenso sulla metodologia basata su più livelli di approfondimento e sull’opportunità che analisi di secondo livello si concentri sugli operatori che non hanno trasmesso le informazioni richieste o che hanno fornito motivazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti;
- nell’ambito delle osservazioni pervenute, inoltre, sono state avanzate richieste in merito:
 - all’estensione dei tempi di invio dei dati contabili richiesti dalla deliberazione VIS 109/08;
 - all’implementazione del *Sistema informativo* in modo da consentire ulteriori operazioni telematiche (somme dinamiche, formati numerici etc.);
 - alla trasmissione su base annuale, anziché semestrale, dei dati contabili richiesti dalla deliberazione VIS 109/08;
 - all’adozione di un sistema di vigilanza basato esclusivamente sull’andamento dei prezzi;
- con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 99/09, sono state avanzate le seguenti richieste di semplificazione:

- limitare alla sola trasmissione del bilancio d'esercizio gli adempimenti per gli operatori;
- basare la vigilanza sull'andamento degli utili di bilancio per periodi temporali di 3-5 anni;
- nelle osservazioni pervenute, infine, sono state espresse opinioni in merito alla natura e alla portata della funzione di vigilanza affidata all'Autorità dal decreto-legge n. 112/08.

Ritenuto quanto segue in merito alle osservazioni pervenute:

- della consultazione si ritiene di accogliere le proposte in merito:
 - all'estensione dei termini per l'invio dei dati contabili, in considerazione delle tempistiche di approvazione del bilancio, dei periodi di minore operatività delle aziende, nonché dei termini per la presentazione del modello di dichiarazione fiscale nel quale è presente l'ammontare dell'addizionale IRES;
 - all'implementazione del *Sistema informativo*, consentendo ulteriori operazioni telematiche per facilitare la trasmissione dei dati contabili da parte degli operatori;
- le altre proposte non possono invece essere accolte in quanto: non risultano coerenti con la metodologia di vigilanza adottata dall'Autorità con deliberazione la VIS 109/08; non appaiono adeguatamente argomentate dal punto di vista metodologico; se adottate non consentirebbero di trarre indicazioni sufficienti a individuare possibili fenomeni traslativi della maggiorazione d'imposta, pregiudicando così l'efficacia della vigilanza.

Ritenuto che:

- si debba procedere all'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione nei confronti:
 - degli operatori totalmente inadempienti;
 - degli operatori che, pur dando corso agli adempimenti, abbiano fornito dati e informazioni errate e/o incomplete o che non abbiano proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi, nonostante le richieste in tal senso inviate dall'Autorità;
 - degli operatori che abbiano fornito motivazioni per le quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti;
- per gli operatori di cui all'articolo 27, comma 15, della legge n. 99/09 sia possibile eliminare la ripartizione tra società infra o extra gruppo, nazionali ed estere, dei dati relativi ai ricavi e agli acquisti di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione VIS 109/08, limitandone la trasmissione ad un unico invio annuale da effettuarsi a bilancio d'esercizio approvato;
- per gli operatori che si avvalgono del metodo di verifica di cui all'articolo 5 della deliberazione VIS 109/08, e per i quali l'Autorità ha rilevato variazioni positive dello "stacco" diventa necessario svolgere ulteriori approfondimenti attraverso l'esame dei dati economici ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione;

- sia opportuno mantenere il semestre quale arco temporale di riferimento dell'attività di vigilanza di primo livello, coerentemente con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08 avvenuta in corrispondenza della fine del primo semestre 2008 e la metodologia di verifica adottata che prevede il confronto dei dati semestrali con i corrispondenti semestri precedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto-legge

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dei termini per la trasmissione dei dati di cui all'art. 4 della deliberazione VIS 109/08

- 1.1 A decorrere dall'esercizio che inizia nell'anno 2010, gli operatori trasmettono i dati di cui all'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08:
- a) con riferimento al primo semestre, entro 90 giorni dalla fine dello stesso;
 - b) con riferimento al secondo semestre, entro 30 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio, unitamente ai dati di riconciliazione con quelli di bilancio.

Articolo 2

Analisi di secondo livello

- 2.1 Sono sottoposti all'analisi di secondo livello:
- a) gli operatori che non hanno dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 o dalla presente deliberazione o che, pur dando corso agli adempimenti, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti o non hanno proceduto ad eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi;
 - b) gli operatori che non hanno trasmesso adeguate motivazioni ai sensi della deliberazione VIS 109/08.
- 2.2 Nei confronti di ciascuno degli operatori di cui al precedente comma 1 sarà avviato un procedimento individuale finalizzato ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione.
- 2.3 Nell'avvio dei procedimenti individuali l'Autorità adotterà criteri di priorità concernenti:
- a) la rilevanza economica, in valore assoluto, della presunta traslazione;
 - b) la rilevanza, in termini percentuali, della presunta traslazione in rapporto alla maggiorazione IRES.

2.4 Per lo svolgimento delle necessarie attività ispettive l'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 68/01 e del relativo Protocollo di Intesa.

Articolo 3

Semplificazione degli adempimenti in attuazione dell'articolo 27, comma 15, della legge n. 99/09

- 3.1 In alternativa all'invio semestrale dei dati richiesti all'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08, gli operatori che per l'anno 2009 hanno conseguito un fatturato totale inferiore a quattrocentosessantuno milioni di euro, possono trasmettere entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio i dati semestrali di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla deliberazione VIS 109/08 con un unico invio annuale, senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere.
- 3.2 Il valore del fatturato di cui al precedente comma è incrementato ogni anno, con determinazione del Direttore Generale, di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Gli operatori che hanno aderito alla modalità di verifica di cui all'articolo 5, comma 2, della deliberazione VIS 109/08, per i quali l'Autorità ha riscontrato variazioni positive dello "stacco", devono trasmettere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, i dati di cui all'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08, a partire dall'anno 2007.
- 4.2 Gli operatori possono trasmettere i dati contabili di cui all'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 riferiti al secondo semestre 2009 con le modalità previste dall'articolo 1, lettera b).
- 4.3 La presente deliberazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nonché trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.
- 4.4 Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del DPR n. 244/01 della presente deliberazione verrà data notizia in due quotidiani e la stessa sarà comunicata a due destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

25 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis